

APPENDICE

Caratteristiche e modalità di costituzione dell'Associazione "Amici della Scuola"

1) Organizzazioni di Volontariato

DISCIPLINA

Le organizzazioni di volontariato (ODV) costituiscono una particolare tipologia di associazioni disciplinata dalla Legge n. 266/91. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo **personale, spontaneo e gratuito**, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario **non può essere retribuita** in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. Inoltre, la **qualità di volontario è incompatibile** con qualsiasi forma di **rapporto di lavoro subordinato o autonomo**.

Per essere riconosciute come tali, le ODV devono avere dei **requisiti specifici** e menzionarli nell'atto costitutivo o statuto, quali:

- a) Assenza di fini di lucro;
- b) Democraticità della struttura. **Scopo di tale requisito è quello di garantire** la piena parità di trattamento e di posizione tra i componenti dell'organizzazione;
- c) Elettività e gratuità delle cariche associative, cioè **tutte le cariche previste nell'atto costitutivo e nello statuto** (presidente, segretario, consiglieri, ecc.) devono essere elettive e gratuite. Pertanto, non vi possono essere clausole che riservino soltanto a taluni membri le cariche sociali o che prevedano rinnovi automatici o che stabiliscano una durata troppo elevata delle cariche;
- d) Gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti.

REGISTRI DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Le Organizzazioni di volontariato per ottenere le agevolazioni previste dalla legge 266/91 nonché *"per accedere ai contributi pubblici, stipulare convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali"* debbono **obbligatoriamente iscriversi** presso il **"Registro generale delle Organizzazioni di Volontariato"** istituito

Dott. Sergio CONTE

Consulente Enti Non Profit – Specializzazione in fundraising

Sede di Formia: via Vitruvio, 144 – 04023 Formia (LT)

Sede di Roma: via Virginia Agnelli, 21 – 00151 Roma (RM)

Tel. (Formia) 0771 24311 – 329 1681933 - Email: s.conte@scuolafundraising.it

Sito web: www.scuolafundraising.it - www.studiopisacreta.it

dalle singole regioni o province autonome.

RISORSE ECONOMICHE

Le Organizzazioni di Volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- Contributi degli aderenti (ad esempio il tesseramento);
- Contributi di privati (erogazioni liberali);
- Contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- Cinque per Mille;
- Raccolte pubbliche di fondi;
- Contributi di organismi internazionali;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- Attività commerciali e produttive marginali.

Tali attività consentite sono state individuate dal decreto ministeriale 25 maggio 1995 e sono:

- 1) Vendite occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze, in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;
- 2) Vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- 3) Cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempre che la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- 4) Somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
- 5) Prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, verso pagamento di corrispettivi che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.

Le attività commerciali e produttive marginali devono essere svolte:

- In funzione della realizzazione del fine istituzionale dell'organizzazione;
- Senza l'impiego degli strumenti tipici della concorrenza sul mercato.

Dott. Sergio CONTE

Consulente Enti Non Profit – Specializzazione in fundraising

Sede di Formia: via Vitruvio, 144 – 04023 Formia (LT)

Sede di Roma: via Virginia Agnelli, 21 – 00151 Roma (RM)

Tel. (Formia) 0771 24311 – 329 1681933 - Email: s.conte@scuolafundraising.it

Sito web: www.scuolafundraising.it - www.studiopisacreta.it

AGEVOLAZIONI FISCALI

Le Organizzazioni di Volontariato, iscritte nei Registri regionali (o loro sezioni provinciali), beneficiano di una serie di agevolazioni:

➤ **Imposta di bollo e di registro**

Gli atti costitutivi e gli atti connessi allo svolgimento delle loro attività (ad esempio la stipula di contratti di locazione) sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

➤ **IVA**

È concessa una esclusione totale dall'assoggettamento ad Iva e da tutti gli obblighi ad esso connessi (fatturazione, apertura di posizione Iva, registrazione contabile) per tutte le operazioni attive (attività commerciali e produttive marginali) effettuate dalle organizzazioni di volontariato.

➤ **IRES**

Sono esenti da imposte dirette le seguenti attività:

- a. Attività istituzionali, per le quali l'esenzione discende dalla assenza della connotazione di impresa dell'attività stessa;
- b. I proventi da attività commerciali e produttive marginali.

➤ **ONLUS di "diritto"**

A prescindere dal tipo di attività esercitata, le organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte ai registri regionali o alle loro sezioni provinciali sono sempre considerate "ONLUS di diritto". Pertanto, alle ODV si applica inoltre il cosiddetto "principio di maggior favore", ossia il diritto di scegliere per ciascuna imposta, se applicare le agevolazioni previste dalla Legge n. 266/91 o quelle spettanti alle Onlus.

ATTENZIONE!

Le ODV che hanno partita IVA e quindi svolgono attività commerciali diverse da quelle produttive marginali, perdono lo status di "Onlus di diritto".

➤ **Erogazioni liberali**

Le erogazioni liberali effettuate a favore delle ONLUS (comprese le "ONLUS di diritto") da persone fisiche sono, alternativamente:

- Detraibili dall'IRPEF per un importo pari al 26% del loro ammontare fino ad un massimo di € 30.000,00;
- Deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di € 70.000,00 annui (Legge + Dai - Versi).

Dott. Sergio CONTE

Consulente Enti Non Profit – Specializzazione in fundraising

Sede di Formia: via Vitruvio, 144 – 04023 Formia (LT)

Sede di Roma: via Virginia Agnelli, 21 – 00151 Roma (RM)

Tel. (Formia) 0771 24311 – 329 1681933 - Email: s.conte@scuolafundraising.it

Sito web: www.scuolafundraising.it - www.studiopisacreta.it

Le erogazioni liberali effettuate da imprese e società sono, alternativamente:

- Deducibili dal reddito di impresa per un importo non superiore a 30.000 euro o al 2% del reddito di impresa dichiarato;
- Deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di € 70.000,00 annui (Legge + Dai - Versi).

Per usufruire di tali agevolazioni, le suddette liberalità devono essere versate con strumenti tracciabili (assegno, bonifico, carta di credito, bollettino postale, ecc). **I pagamenti in contanti non danno diritto ad alcuna deduzione/detrazione fiscale.**

TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI ADEMPIMENTI

Adempimento	Descrizione
Costituzione	<ol style="list-style-type: none">1. Redazione Atto Costitutivo e Statuto (minimo tre soci)2. Domanda di attribuzione codice fiscale presso Agenzia delle Entrate3. Registrazione Atto Costitutivo e Statuto presso l'Agenzia delle Entrate (N.B. gli atti costitutivi e gli statuti sono esenti da imposta di bollo e di registro)4. Iscrizione nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, allegando una relazione dettagliata delle attività che intende realizzare
Assicurazione	Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi
Registro degli Aderenti	Il decreto del 14/02/1992 emanato dal Ministero dell'Industria prevede che le ODV debbano istituire e vidimare un registro, numerato progressivamente, in cui trascrivere le generalità degli aderenti.
Bilancio	Ogni anno le ODV devono redigere ed approvare un bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
Aggiornamento Registro Regionale	Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato.

Dott. Sergio CONTE

Consulente Enti Non Profit – Specializzazione in fundraising

Sede di Formia: via Vitruvio, 144 – 04023 Formia (LT)

Sede di Roma: via Virginia Agnelli, 21 – 00151 Roma (RM)

Tel. (Formia) 0771 24311 – 329 1681933 - Email: s.conte@scuolafundraising.it

Sito web: www.scuolafundraising.it - www.studiopisacreta.it

2) Associazioni Di Promozione Sociale

DISCIPLINA

Le Associazioni di Promozione Sociale sono disciplinate dalla Legge n. 383/2000 la quale stabilisce i requisiti statuari e le modalità di funzionamento istituzionale a cui un'Associazione deve attenersi per potersi qualificare come APS. Esse sono definite come *“associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati”*.

Per la costituzione di una APS occorre sottoscrivere e registrare uno statuto che contenga gli elementi previsti dalla sopra citata Legge, tra i quali:

- Assenza di fini di lucro e previsione della non distribuzione dei proventi delle attività fra gli associati;
- Obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
- Norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza degli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative;
- Criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
- Obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché modalità di approvazione degli stessi;
- Modalità di scioglimento dell'associazione ed obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, a fini di utilità sociale.

Tra le altre disposizioni della Legge è previsto che le APS si avvalgono **prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita** dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali, **tuttavia è ammessa la possibilità di retribuire lavoro dipendente e autonomo** anche ricorrendo ai propri associati.

Pertanto è possibile descrivere le APS come delle organizzazioni a prevalente indirizzo mutualistico, in cui un gruppo di cittadini si associa con la volontà di perseguire un fine comune di natura non lucrativa, proponendosi di contribuire alla crescita morale, sociale, culturale dei propri iscritti e della collettività, avvalendosi prevalentemente dell'apporto volontario dei propri soci, e adottando una fisionomia ed una prassi istituzionale improntata alla trasparenza e alla partecipazione, alla democrazia interna ed all'uguaglianza dei propri membri.

REGISTRI NAZIONALE E REGIONALI

Per essere inquadrare come APS e quindi fruire di tutte le agevolazioni previste (compresa la possibilità di accedere al Cinque per Mille), le associazioni devono optare per una delle seguenti strade:

Dott. Sergio CONTE

Consulente Enti Non Profit – Specializzazione in fundraising

Sede di Formia: via Vitruvio, 144 – 04023 Formia (LT)

Sede di Roma: via Virginia Agnelli, 21 – 00151 Roma (RM)

Tel. (Formia) 0771 24311 – 329 1681933 - Email: s.conte@scuolafundraising.it

Sito web: www.scuolafundraising.it - www.studiopisacreta.it

- 1) Affiliarsi ad una associazione di promozione sociale a carattere nazionale (sono quelle che svolgono attività in almeno cinque regioni ed in almeno venti province), iscritte presso il Registro tenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- 2) Iscrivere al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale istituito presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

RISORSE ECONOMICHE

Queste le fonti da cui le APS possono trarre le risorse economiche per sostenere il proprio funzionamento e le proprie attività:

- a) Quote e contributi degli associati;
- b) Eredità, donazioni e legati;
- c) Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) Contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) Cinque per Mille;
- j) Pubblicità e sponsorizzazioni;
- k) Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

AGEVOLAZIONI FISCALI

Dal punto di vista fiscale, alle Associazioni di Promozione Sociale si applicano le disposizioni previste per la generalità degli enti non commerciali, ovvero **non hanno rilevanza fiscale**:

- Quote e contributi associativi;
- Attività svolte nei confronti dei soci, in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici. L'agevolazione opera anche quando l'attività coinvolge non solo i propri iscritti, ma anche i soci di altre associazioni "che svolgono la medesima attività e che per legge,

Dott. Sergio CONTE

Consulente Enti Non Profit – Specializzazione in fundraising

Sede di Formia: via Vitruvio, 144 – 04023 Formia (LT)

Sede di Roma: via Virginia Agnelli, 21 – 00151 Roma (RM)

Tel. (Formia) 0771 24311 – 329 1681933 - Email: s.conte@scuolafundraising.it

Sito web: www.scuolafundraising.it - www.studiopisacreta.it

regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale", e comunque gli appartenenti alla medesima organizzazione nazionale;

- Le prestazioni di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente, senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione;
- I fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi;
- I contributi ricevuti da Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento, convenzionato o in regime di accreditamento, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali;
- Le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

Agevolazioni fiscali specifiche per le APS

➤ **Prestazioni svolte a favore dei familiari degli associati**

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi dei soci, ai fini fiscali sono equiparate a quelle rese ai soci medesimi.

➤ **Erogazioni liberali**

Le liberalità in denaro erogate da persone fisiche in favore di un'APS permettono al soggetto erogante una detrazione del 19% dall'IRPEF per un importo non superiore a € 2.065,83.

Per le erogazioni effettuate in favore delle sole APS iscritte nel Registro Nazionale, e relativi livelli di organizzazione territoriale e circoli affiliati, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogante sino al 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui (Legge + Dai - Versi).

Per usufruire di tali agevolazioni, le suddette liberalità devono essere versate con strumenti tracciabili (assegno, bonifico, carta di credito, bollettino postale, ecc). **I pagamenti in contanti non danno diritto ad alcuna deduzione/detrazione fiscale.**

➤ **APS a carattere nazionale e loro affiliati**

Per le associazioni di promozione sociale facenti parte degli Enti a carattere nazionale, non si considerano commerciali le attività di bar ed esercizi similari effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici (quest'ultima rimane però

Dott. Sergio CONTE

Consulente Enti Non Profit – Specializzazione in fundraising

Sede di Formia: via Vitruvio, 144 – 04023 Formia (LT)

Sede di Roma: via Virginia Agnelli, 21 – 00151 Roma (RM)

Tel. (Formia) 0771 24311 – 329 1681933 - Email: s.conte@scuolafundraising.it

Sito web: www.scuolafundraising.it - www.studiopisacreta.it

soggetta IVA), sempreché le predette attività siano rivolte ai soci e siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

Le medesime associazioni di cui sopra che svolgono anche attività proprie delle ONLUS, possono essere considerate ONLUS ed accedere alle relative disposizioni anche agevolative, limitatamente a tali attività e con l'obbligo di tenere per esse una contabilità separata.

➤ **Tributi locali**

Gli enti locali, qualora non si trovino in condizioni di dissesto finanziario, possono deliberare riduzioni sui tributi di loro competenza (es. IMU, TARI, IRAP) a favore delle APS (è necessario verificare caso per caso).

➤ **Rapporti con la Pubblica Amministrazione**

- a) Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nei registri nazionale o regionali, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi;
- b) Le amministrazioni, statali e locali, possono concedere anche a titolo gratuito, in comodato o in uso, beni mobili ed immobili di loro proprietà alle APS per lo svolgimento delle loro attività istituzionali;
- c) Le amministrazioni statali, con le proprie strutture civili e militari, e quelle regionali, provinciali e comunali possono prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee;
- d) In occasione di particolari eventi e manifestazioni, il sindaco può concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande, a condizione che l'addetto alla somministrazione sia in possesso delle abilitazioni di legge.

TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI ADEMPIMENTI

Adempimento	Descrizione
Costituzione	<ol style="list-style-type: none">1. Redazione Atto Costitutivo e Statuto (minimo tre soci)2. Domanda di attribuzione codice fiscale presso Agenzia delle Entrate3. Registrazione Atto Costitutivo e Statuto presso l'Agenzia delle Entrate;4. Invio telematico del modello EAS al fine di poter usufruire dello speciale regime di defiscalizzazione delle entrate da soci;5. Affiliazione ad una APS a carattere nazionale oppure iscrizione nel Registro regionale delle Associazioni di Promozionale Sociale

Dott. Sergio CONTE

Consulente Enti Non Profit – Specializzazione in fundraising

Sede di Formia: via Vitruvio, 144 – 04023 Formia (LT)

Sede di Roma: via Virginia Agnelli, 21 – 00151 Roma (RM)

Tel. (Formia) 0771 24311 – 329 1681933 - Email: s.conte@scuolafundraising.it

Sito web: www.scuolafundraising.it - www.studiopisacreta.it

Bilancio		Le APS hanno l'obbligo di redigere ogni anno un rendiconto economico-finanziario.
Aggiornamento Regionale	Registro	Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri regionali, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività.

3) Associazioni Sportive Scolastiche Dilettantistiche

DISCIPLINA

Questa è una forma di associazionismo molto diffusa all'interno delle nostre scuole, in quanto permette di raggiungere diversi obiettivi: garantire il proseguimento della proposta educativa della scuola attraverso la pratica sportiva, favorire le famiglie, dal punto di vista organizzativo, con una proposta all'interno della struttura scolastica, rendere più visibile l'istituto attraverso le rappresentative sportive, maggior flessibilità nella gestione dei contributi pubblici e delle sponsorizzazioni.

Dal punto di vista normativo, al pari delle altre associazioni sportive dilettantistiche, sono disciplinate dall'art. 90 Legge n. 289/2002.

Per la costituzione di una ASD occorre sottoscrivere e registrare uno statuto che contenga gli elementi previsti dalla sopra citata Legge, tra i quali:

- 1) Assenza di fini di lucro;
- 2) Rispetto del principio di democrazia interna;
- 3) Organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
- 4) Divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina;
- 5) Obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui la società o l'associazione intende affiliarsi.

REGISTRO NAZIONALE CONI

Il CONI ha istituito, nel 2005, il Registro delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche attraverso il quale riconosce l'effettiva attività sportiva svolta. L'iscrizione al Registro è **obbligatoria** per le a.s.d. che

Dott. Sergio CONTE

Consulente Enti Non Profit – Specializzazione in fundraising

Sede di Formia: via Vitruvio, 144 – 04023 Formia (LT)

Sede di Roma: via Virginia Agnelli, 21 – 00151 Roma (RM)

Tel. (Formia) 0771 24311 – 329 1681933 - Email: s.conte@scuolafundraising.it

Sito web: www.scuolafundraising.it - www.studiopisacreta.it

vogliono essere riconosciute come tali ed usufruire di tutte le agevolazioni fiscali previste dalla vigente normativa in favore dello sport dilettantistico.

RISORSE ECONOMICHE

Queste le fonti da cui le ASD possono trarre le risorse economiche per sostenere il proprio funzionamento e le proprie attività:

- a) Quote e contributi degli associati;
- b) Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici;
- c) Contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- d) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) Erogazioni liberali;
- f) Cinque per Mille;
- g) Pubblicità e sponsorizzazioni;
- h) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- i) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- j) Altre entrate commerciali.

AGEVOLAZIONI FISCALI

Dal punto di vista fiscale, anche alle ASD si applicano le disposizioni previste per la generalità degli enti non commerciali, ovvero **non hanno rilevanza fiscale**:

- Quote e contributi associativi;
- Attività svolte nei confronti dei soci, in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici. L'agevolazione opera anche quando l'attività coinvolge non solo i propri iscritti, ma anche i soci di altre associazioni "che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale", e comunque gli appartenenti alla medesima organizzazione nazionale;
- Le prestazioni di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente, senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione;
- I fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi;

Dott. Sergio CONTE

Consulente Enti Non Profit – Specializzazione in fundraising

Sede di Formia: via Vitruvio, 144 – 04023 Formia (LT)

Sede di Roma: via Virginia Agnelli, 21 – 00151 Roma (RM)

Tel. (Formia) 0771 24311 – 329 1681933 - Email: s.conte@scuolafundraising.it

Sito web: www.scuolafundraising.it - www.studiopisacreta.it

- I contributi ricevuti da Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento, convenzionato o in regime di accreditamento, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali;
- Le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

Agevolazioni fiscali specifiche per le ASD

➤ **Erogazioni liberali**

Le liberalità in denaro (tramite strumenti tracciabili, quindi non in contanti) erogate da persone fisiche in favore di un'ASD permettono al soggetto erogante una detrazione del 19% dall'IRPEF per un importo non superiore a € 1.500.

➤ **Attività commerciali connesse agli scopi istituzionali**

Per le associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono del regime fiscale ex Legge n. 398/91 non concorrono a formare il reddito imponibile i proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore ad € 51.645,69.

➤ **Compensi sportivi dilettantistici**

Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi percepiti dai collaboratori sportivi dilettanti, nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, fino all'importo di € 7.500 annui, non sono soggetti a tassazione.

TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI ADEMPIMENTI

Adempimento	Descrizione
Costituzione	<ol style="list-style-type: none">1. Redazione Atto Costitutivo e Statuto (minimo tre soci)2. Domanda di attribuzione codice fiscale presso Agenzia delle Entrate3. Registrazione Atto Costitutivo e Statuto presso l'Agenzia delle Entrate;4. Affiliazione ad una Federazione e/o Ente di Promozione Sportiva;5. Iscrizione al Registro Nazionale CONI;6. Invio telematico del modello EAS al fine di poter usufruire dello speciale regime di defiscalizzazione delle entrate da soci.
Bilancio	Obbligo di redigere ogni anno un rendiconto economico-finanziario.

Dott. Sergio CONTE

Consulente Enti Non Profit – Specializzazione in fundraising

Sede di Formia: via Vitruvio, 144 – 04023 Formia (LT)

Sede di Roma: via Virginia Agnelli, 21 – 00151 Roma (RM)

Tel. (Formia) 0771 24311 – 329 1681933 - Email: s.conte@scuolafundraising.it

Sito web: www.scuolafundraising.it - www.studiopisacreta.it